

N. 828-206-298-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE QUARENGHI VITTORIA)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FUSARO, GIORDANO, CATTANEI, ORSINI GIANFRANCO,
CAPPELLI, BOLDRIN, BARDOTTI, ZOPPI, ROCELLI, TAS-
SONE, PEZZATI**

Presentata il 24 novembre 1976

Norma integrativa della legge 28 marzo 1968, n. 340,
per l'estensione dei benefici previsti dalla citata legge
a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio
di ruolo nella scuola media

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVADEI, BALLARDINI, BARTOCCI, CASTIGLIONE,
FERRI, LENOCI, MORO DINO**

Presentata il 29 luglio 1976

Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media, attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella *D*, quadro 2°, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, e già inquadrati nel ruolo *C*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CINQUE, PRESUTTI, GASPARI, AIARDI,
QUARENGHI VITTORIA**

Presentata l'11 agosto 1976

Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media ed attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella *D* quadro 2° annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 marzo 1976, n. 88, e già appartenenti al ruolo *C*

Presentata alla Presidenza il 25 gennaio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge ha avuto un *iter* quanto mai accidentato: l'inizio della problematica in oggetto risale alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media dell'obbligo. In essa, con l'articolo 13, si stabiliva che gli insegnanti tecnico-pratici, provenienti dalla soppressa scuola di avviamento professionale, utilizzati come insegnanti di applicazioni tecniche nella nuova scuola media, fossero iscritti nel ruolo « C », per altro neppure previsto nell'ordinamento di detta scuola. Questo perché la stessa legge non riconosceva la cattedra di applicazioni tecniche corrispondente a quella di esercitazioni pratiche della soppressa scuola di avviamento professionale.

Successivamente il Consiglio di Stato, su ricorso degli interessati, con decisione del 21 maggio 1963, n. 368, riconosceva tale corrispondenza. A questa decisione seguirono due decreti del Presidente della Repubblica che, pur riconoscendo tale corrispondenza, riconfermavano l'iscrizione nel ruolo « C » ai professori di applicazioni tecniche provenienti dai soppressi ruoli delle scuole di avviamento professionale, mentre i docenti della stessa materia, incaricati o supplenti dei primi, usufruivano del ruolo « B ».

Per eliminare questa sperequazione, sul finire della quarta legislatura, fu approvata la legge 28 marzo 1968, n. 340, che assegnava il ruolo « B » ai soli insegnanti diplomati di questa categoria. Sanando una sperequazione ne veniva così creata un'altra, che interessava solo una parte dei docenti di applicazioni tecniche (in tutto 331): nell'ambito della categoria dei professori di applicazioni tecniche avveniva una discriminazione tra coloro che erano in possesso del diploma di scuola media superiore e coloro che ne erano privi, pur essendo vincitori di regolari concorsi per titoli ed esami. Questi docenti risultavano in possesso di titoli equipollenti a quelli richiesti dalla citata legge n. 340 del 28 marzo 1968; tali furono dichiarati dal parere della II Sezione del Consiglio superiore della pubbli-

ca istruzione e successivamente la sentenza n. 1020 della IV Sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto questi titoli di II grado. Nonostante questi diversi interventi chiarificatori la legge n. 477 del 30 marzo 1973 non ha sanato la sperequazione in atto, in quanto ha inquadrato nella tabella C quadro II (annessa alla citata legge) i docenti di applicazioni tecniche già inquadrati nel ruolo « B » e nella tabella D, quadro II, quelli già inquadrati nel ruolo « C ».

Oltre alla sentenza del Consiglio di Stato c'è stata una decisione successiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, decisione n. 500 del 15 dicembre 1975 sezione III, in seguito alla quale il numero degli insegnanti interessati è molto diminuito: si è ridotto a 59 unità, rispetto alle 331 di partenza con conseguente riduzione della spesa annua prevista.

Resterebbe ancora un ostacolo nella prospettata decorrenza dal 1° ottobre 1968 a tutti gli effetti, della presente proposta di legge; per tale decorrenza, che è anteriore al decreto-legge n. 13 del 1976, gli insegnanti di applicazioni tecniche acquisterebbero il diritto ad essere inquadrati nel ruolo dei docenti laureati. Ciò comporterebbe il riconoscimento per intero dei servizi precedentemente prestati determinando una spesa che non potrebbe essere fronteggiata con i normali stanziamenti di bilancio dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Si propone pertanto di stabilire la decorrenza delle disposizioni previste dalla presente legge a partire dal 1° ottobre 1976.

Successivamente alla conclusione dell'esame in sede referente da parte della VIII Commissione, la V Commissione (Bilancio) ha trasmesso il proprio parere favorevole condizionatamente alla modifica del primo comma dell'articolo 4.

QUARENGHI VITTORIA, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

Parere favorevole a condizione che il primo comma dell'articolo 4 sia sostituito dal seguente:

« Alla copertura del maggior onere derivante dell'applicazione della presente legge, valutato in lire 143 milioni, si provvede con i normali stanziamenti di bilancio dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono estesi agli insegnanti di applicazioni tecniche attualmente inquadrati a norma della legge 30 marzo 1976, n. 88, nella tabella *D* - quadro II, i benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340.

ART. 2.

Gli insegnanti di applicazioni tecniche di cui all'articolo 1 saranno collocati giuridicamente nel ruolo « B » - con decorrenza dal 1° ottobre 1968 e successivamente, ai sensi della legge 30 marzo 1976, n. 88, nella tabella *C* - quadro II, con decorrenza dal 1° gennaio 1976.

ART. 3.

I benefici di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono estesi a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio alla data del 1° ottobre 1968 ed attualmente collocati a riposo.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 145.000.000, si provvede per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sono estesi agli insegnanti di applicazioni tecniche attualmente inquadrati a norma della legge 30 marzo 1976, n. 88, nella tabella *D* - quadro II, i benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, con la decorrenza stabilita dalla medesima.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 206

ART. 1.

Agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo nella scuola media ed inquadrati nella tabella *D* quadro secondo, annessa alla legge 30 marzo 1976, n. 88, vengono estesi i benefici dell'articolo unico della legge 28 marzo 1968, n. 340, con la decorrenza stabilita dalla medesima.

ART. 2.

In applicazione dell'articolo 1 della presente legge gli insegnanti di applicazioni tecniche vengono inquadrati nella tabella *C* quadro secondo annessa alla legge n. 88 del 1976 con decorrenza dal 1° gennaio 1976.

ART. 3.

Il maggior onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato in lire 145 milioni annui, dovrà essere ricercato nel fondo globale del Ministero della pubblica istruzione, compreso un possibile risparmio, o minore spesa, o utilizzando il fondo resti del Ministero stesso.

N. 298

ART. 1.

Agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo già in servizio nella scuola media e già inquadrati nel ruolo *C* sono estesi i benefici contenuti nella legge 28 marzo 1968, n. 340, con la decorrenza stabilita dalla medesima e sono inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella *C*, quadro secondo, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 marzo 1976, n. 88.

ART. 2.

Alla copertura del maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato in lire 143.000.000, si provvede con i normali stanziamenti di bilancio dei corrispondenti capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.